REGOLAMENTO (CE) N. 875/94 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1994

che fissa, per la campagna 1993/1994, gli importi da versare alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva e alle loro unioni riconosciute

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 [2], in particolare l'articolo 20 quinquies, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE, si trattiene una percentuale dell'aiuto alla produzione per contribuire al finanziamento delle attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione, del 31 ottobre 1984, recante modalità d'applicazione del regime d'aiuto alla produzione di olio d'oliva [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2796/93 [4], gli importi unitari da versare alle unioni e alle organizzazioni di produttori sono stabiliti in funzione delle previsioni dell'importo globale da ripartire; che la ritenuta relativa alla campagna 1993/1994 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 1551/93 del Consiglio [5]; che le risorse che si renderanno disponibili in ciascuno Stato membro grazie alla citata trattenuta dovranno essere adeguatamente ripartite tra gli aventi diritto; che in Spagna e in Portogallo l'importo della trattenuta è più basso di quello riscosso negli altri Stati membri, dato che l'aiuto alla produzione si situa ad un livello inferiore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1993/1994, gli importi previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 3061/84 sono fissati come segue:

— per la Spagna rispettivamente 4,50 ECU e 11,00 ECU,
— per il Portogallo rispettivamente 0 ECU e 3 ECU,
— per la Grecia rispettivamente 2,2 ECU e 2,2 ECU,
— per la Francia rispettivamente 1 ECU e 1,50 ECU,
— per l'Italia rispettivamente 2,3 ECU e 2,3 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

---

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.
[3] GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.
[4] GU n. L 255 del 13. 10. 1993, pag. 1.
[5] GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 17.